



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3399 DEL 21/05/2015

OGGETTO: Art. 12 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. Art. 9 della l.r. 12/2010. Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata. Variante al P.R.G. del Comune di Gubbio. Procedura SUAPE per l'edificazione di una struttura artigianale mediante sopra elevazione e parziale cambio uso al piano interrato, in loc. Torre Calzolari - Gubbio

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la DGR n. 423 del 13/05/2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS".

Vista la nota n. 60881 del 28/04/2015 del Comune di Gubbio, con la quale è stata

trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, sulla Variante al P.R.G., del Comune di Gubbio per l'edificazione di una struttura artigianale mediante sopra elevazione e parziale cambio uso al piano interrato, in loc. Torre Calzolari.

Vista la D.D. n. 483 del 27/04/2015 "Individuazione dell'Autorità competente per la VAS" con cui il Comune di Gubbio ha individuato il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale.

Visto che ai sensi del comma 4 bis dell'art. 3 della l.r. 12/2010 per le varianti di cui all'art.239, comma 3, della l.r.1/2015, è consentito l'espletamento della Verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, al fine di verificare la significatività degli effetti ambientali.

Vista la Relazione Motivata ambientale di cui alla D.D. 483 del 27/04/2015, dalla quale non risultano criticità sotto il profilo ambientale relativamente alla Variante al PRG, per l'edificazione di una struttura artigianale mediante sopra elevazione e parziale cambio uso al piano interrato, in loc. Torre Calzolari.

Evidenziato che:

la parte richiedente è proprietaria di un immobile in zona Torre dei Calzolari dove svolge un'attività commerciale (Supermercato). Lo stesso richiedente è proprietario di un lotto di terreno adiacente l'attività, identificato dal PRG di Gubbio come area agricola su cui insiste una autorimessa. La Variante si rende necessaria perché la proposta progettuale consiste nella realizzazione di una struttura di supporto all'attività commerciale, tramite una sopraelevazione e un parziale cambio uso dell'autorimessa già esistente.

La Relazione Motivata ambientale prende atto della ridotta portata dell'intervento, (Ampliamento di 180 mq. circa) e della sua tipologia e si limita alla verifica della sostenibilità di tale scelta, verifica gli obiettivi e le compatibilità analizzando il contesto della zona di "Torre dei Calzolari".

In particolare dall'analisi dei caratteri ambientali e tipologici della zona risulta:

A. ANALISI DEL PAESAGGIO

- Elemento del paesaggio: **Versanti.**

Il luogo di fatto risulta antropizzato con una presenza di edifici con tipologia residenziale e commerciale di contorno. L'intervento riprende la tipologia, finitura e coloritura, oltre che la tipologia di serramenti e portoni, senza interferire con la conformazione dei versanti.

- Elemento del paesaggio: **Corsi d'acqua.**

Nella zona non sono presenti corsi d'acqua superficiali ne vene profonde. Le edificazioni esistenti ed il nuovo intervento non interferiscono pertanto con la componente acqua.

- Elemento del paesaggio: **Viabilità.**

La dimensione dell'intervento non mette a rischio la capacità di smaltimento del traffico sulla viabilità esistente, considerando che il traffico merci della ditta Verve avviene dall'area produttiva attuale.

- Elemento del paesaggio: **Insedimenti con case isolate.**

Il territorio caratterizzato da insediamenti antropici che sostanzialmente hanno occupato dello spazio con le caratteristiche della residenza ed in alcuni casi si frammischia la residenza con l'insediamento di piccole attività artigianali, non altera il tessuto esistente.

- Elemento del paesaggio: **manti di copertura in coppo e sottocoppo e pannelli fotovoltaici.**

Il mantenimento della finitura della copertura del nuovo intervento non andrà ad incidere quale elemento di disturbo del Paesaggio.

B. ULTERIORI ELEMENTI DI RIFERIMENTO E DI ANALISI

- **Sensibilità del Sito.**

L'intervento promosso da Casagrande Francesco che prevede la realizzazione di una sopraelevazione parziale di una struttura interrata esistente risulta:

- di modeste dimensioni;
- con caratteristiche estetiche di un edificio tipo civile abitazione che si integra perfettamente nel contesto urbano circostante;
- opera una riqualificazione complessiva della struttura interrata esistente e dell'area esterna;

▪ **Materiali.**

- L'intervento in oggetto porta alla realizzazione di un edificio che ben si armonizza con i fabbricati esistenti e ne riprende la tipologia, le coloriture ed i materiali tipici della zona;

C. CONCLUSIONI

Si può affermare che l'intervento non comporta un carico antropico significativo. Sotto l'aspetto meramente formale dell'inserimento paesistico ambientale conseguente alla Variante non si rilevano particolari criticità. L'area, ampiamente indagata, non risulta soggetta ad alcun tipo di restrizione determinata dalla necessità di tutela di elementi idrologici, idrogeologici, naturali, e architettonici. L'area non è fonte di contaminazione e non è soggetta ad alterazioni della qualità organolettica del suolo e sottosuolo. L'area non è soggetta a rischi di tipo geologico e sismico.

Per quanto attiene l'unico elemento oggettivo che abbia una significatività sotto il profilo ambiente come il consumo di suolo agricolo, si rileva tuttavia che con la Variante è proposta la compensazione attraverso uguale superficie agricola appositamente individuata in altra area del Comune di Gubbio.

Considerato che per tutto quanto rilevato ed evidenziato non emergono impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al P.R.G., del Comune di Gubbio, per l'edificazione di una struttura artigianale mediante sopra elevazione e parziale cambio uso al piano interrato, in loc. Torre Calzolari.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

- 1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al P.R.G., Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Gubbio, per la realizzazione di una struttura artigianale mediante sopra elevazione e parziale cambio uso al piano interrato, in loc. Torre Calzolari – Gubbio.
- 2) Di trasmettere il presente atto al Comune di Gubbio.
- 3) Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 21/05/2015

L'Istruttore
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 21/05/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 21/05/2015

Il Dirigente
Francesco Cicchella

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2